

EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

**Delibere del Consiglio dei Ministri del 6 aprile, 31 maggio e 27 settembre 2023,
OCDPC n. 987/2023**

Criteri e procedure per la determinazione dei contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 con epicentro nel comune di Umbertide (PG).

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

- 1.1.** Il territorio dei comuni di Umbertide (intero territorio), Perugia (parte centro nord) e Gubbio (parte ovest), in provincia di Perugia, il giorno 9 marzo 2023 è stato interessato da eventi sismici che hanno provocato danneggiamenti a molteplici edifici, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In conseguenza di tali eventi, con delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 (di seguito semplicemente: *Delibera*) è stato dichiarato lo stato di emergenza per le frazioni di Pierantonio, Pian d'Assino nel Comune di Umbertide e Sant'Orfeto nel Comune di Perugia, stato di emergenza poi esteso, con ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, alle parti di territorio sopra indicate.
- 1.2.** Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla Delibera ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 dell'OCDPC n. 987 del 20 aprile 2023, sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore degli esercenti l'attività economica e produttiva i cui beni immobili e mobili, strumentali all'esercizio dell'attività stessa, sono stati danneggiati dagli eventi di cui al comma 1.1 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023.
- 1.3.** Le imprese titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, che hanno già inoltrato al Comune sede dell'attività danneggiata la domanda di contributo nelle modalità indicate dal comune stesso, dovranno ora perfezionare la stessa al fine di ottenere il contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, entro il massimale di € 25.000,00 per la singola attività economica e produttiva, quale anticipazione di eventuali ulteriori contributi.
- 1.4.** Per "immediata ripresa" delle attività economiche e produttive danneggiate è da intendersi il complesso di attività o lavori per il ripristino o la messa in sicurezza dell'immobile danneggiato ovvero per il trasferimento in altro sito al fine dell'immediata ripresa della piena operatività.
- 1.5.** Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, di cui al paragrafo 5, procedono allo svolgimento della relativa attività istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari e la somma ammissibile a contributo per ciascuno di essi, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 1/2018, che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del paragrafo 3. Il contributo massimo concedibile tiene conto dei limiti percentuali e dei limiti massimi stabiliti a seconda dei casi che ricorrono, come più dettagliatamente disciplinato sempre al paragrafo 3 del presente documento.

- 1.6. A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono, entro i successivi 15 giorni, al Commissario delegato l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto SR/C reperibile nel modulo "Allegato C2_Tabelle di sintesi per Regione". Trasmettono contestualmente tutta la documentazione a giustificazione delle somme relative agli interventi eseguiti ed immediatamente liquidabili ai richiedenti.
- 1.7. Al ricevimento del riepilogo di cui al precedente punto 1.6, il Commissario delegato provvede all'erogazione al Comune della somma complessivamente rendicontata e necessaria per la copertura degli interventi eseguiti ed immediatamente liquidabili ai richiedenti, nonché del 60%, quale anticipazione, della somma necessaria per i lavori ammessi a contributo sulla base di stime.
- 1.8. La quota a saldo delle risorse spettanti ai Comuni verrà liquidata alla ricezione di tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta (documentazione di cui al punto 5, atto di concessione e mandati di pagamento quietanzati effettuati a favore del beneficiario), previa verifica della completezza della stessa.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

- 2.1. I contributi sono concessi ai fini dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'art.3, comma 4, dell'OCDPC n. 987/2023, solo per la parte non coperta da eventuali polizze assicurative, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 del presente documento e sono finalizzati:
 - A) al **ripristino strutturale e funzionale** dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
 - B) al ripristino dei danni alle **pertinenze** dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività) purché le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato o, ancorché strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano comunque funzionali a questa e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva;
 - C) alla **delocalizzazione dell'immobile** distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto o, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone se di importo superiore; è altresì riconoscibile sino all'attuale scadenza dello stato di emergenza ovvero marzo 2024.
 - D) al **ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature** danneggiati o distrutti ubicati all'interno dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
 - E) all'**acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti** danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, ubicati all'interno dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività) e necessari per l'immediata ripresa della produzione/attività;
 - F) al **ripristino o sostituzione degli impianti** relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, compresi quelli qualificati come beni immobili ossia incorporati al suolo;
 - G) al **ripristino o sostituzione di arredi** nei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge;

H) al **ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati**, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all' esercente l'attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato (vedasi paragrafo 16.2).

2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli ubicati nei territori dei Comuni di cui al punto 1.1 e costituenti alla data dell'evento calamitoso:

a. la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) l'oggetto dell'attività, ovvero gli immobili realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale) purché si tratti di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

2.4. L'immobile e i beni mobili per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili e mobili di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. Fermo restando il nesso causale tra i danni subiti e l'evento calamitoso di cui al punto 1.1, i contributi sono concessi entro i limiti percentuali e i limiti massimali come di seguito specificati, applicati sul minor valore tra quello indicato al comune nella fase ricognitiva dei fabbisogni, e quello risultante dalla perizia asseverata, e relativo computo metrico, di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti gli interventi indispensabili per la ripresa dell'attività e ammissibili a contributo siano stati eseguiti e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, gli interventi di ripristino dei danni o per la delocalizzazione dell'attività, ammissibili a contributo, siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. lett. A) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

a) elementi strutturali verticali ed orizzontali;

b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario (compresi i sanitari), ascensore, montascale;

- c) finiture interne ed esterne: intonacature e tinteggiature interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificamente nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, e nel relativo computo metrico, fermo restando il massimale di cui al punto 3.4. Sono altresì riconoscibili gli eventuali costi aggiuntivi per l'esecuzione in sicurezza dei lavori, fermo restando il massimale di cui al punto 3.4.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata e nel relativo computo metrico.

3.3. Con riferimento al minor valore indicato al punto 3.1, IVA inclusa qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4, per le domande di contributo riguardanti:

- a) il **ripristino strutturale e funzionale dell'immobile** (v. §2.1 lett. A): il contributo è concesso fino all'**80%**;
- b) il ripristino dei danni alle **pertinenze** (v. §2.1 lett.B): il contributo è concesso fino al **50%**;
- c) la **delocalizzazione dell'immobile** distrutto o danneggiato attività (v. §2.1 lett.B): il contributo è concesso fino all'**80%**;
- d) il ripristino o la sostituzione dei **macchinari e delle attrezzature** danneggiati o distrutti (v. §2.1 lett. D): il contributo è concesso fino all'**80%**;
- e) l'acquisto di **scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti** danneggiati o distrutti e non più utilizzabili (v. §2.1 lett. E): il contributo è concesso fino all'**80%**;
- f) il ripristino o la sostituzione degli **impianti** relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati (v. §2.1 lett. F): il contributo è concesso fino all'**80%**;
- g) il ripristino o la sostituzione di **arredi** di locali ristoro e relativi elettrodomestici (v. §2.1 lett. G): il contributo è concesso fino all'**80%**;
- h) il ripristino o la sostituzione di **beni mobili registrati, distrutti o danneggiati** (v. §2.1 lett. H): il contributo è concesso fino all'**80%**.

3.4. Il contributo è concesso entro il limite massimo **complessivo** di euro **25.000,00** per tutte le tipologie di beni danneggiati previsti nel paragrafo 2. È facoltà del richiedente il contributo esporre nella relativa domanda danni di importo complessivo superiore ad euro 25.000,00, fermo restando il massimale di cui sopra quale contributo concedibile.

3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1 (progettazione, direzione lavori, etc.), se necessarie alla realizzazione degli interventi in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino ammissibili a contributo, al netto dell'aliquota IVA di legge, e fermi restando i massimali sopra indicati. Il costo della perizia asseverata verrà riconosciuto per un importo massimo di euro 500,00 ed è compreso nella voce prestazioni tecniche.

3.6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

3.7. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività di cui al punto 3.3 (impianti mobili, macchinari, attrezzature, scorte e beni mobili registrati) da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione. In caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

4. Esclusioni

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni relativi:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva;
- c) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si rimanda alle procedure per la ricostruzione ancora in fase di definizione;
- h) ai fabbricati rurali ad uso abitativo, per come accatastati secondo la normativa vigente, per i quali si rimanda alle procedure per la ricostruzione ancora in fase di definizione;
- i) alle società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o iscrizione alla Camera di commercio.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

- 5.1.** I soggetti interessati, che abbiano aderito alla fase ricognitiva, per accedere ai contributi, devono presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria del decreto di approvazione delle seguenti procedure, apposita domanda sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il modulo "Allegato C.3.1".
- 5.2.** La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'attività economica e produttiva.
- 5.3.** Nel caso di immobile in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non ancora eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo "Allegato C.3.2"; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.
- 5.4.** Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la richiesta in fase di ricognizioni dei fabbisogni sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo, va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo "Allegato C.3.6" ed allegando copia di un suo documento di identità in corso di validità.
- 5.5.** Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questi potrà presentare istanza di contributo anche nel caso in cui la richiesta in fase di ricognizione sia stata presentata solo dal titolare di diritto reale o personale di godimento, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo, da rendere secondo il modulo "Allegato C.3.7".
- 5.6.** Qualora il richiedente il contributo intenda inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo "Allegato C.3.8"; in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.
- 5.7.** Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata di cui al paragrafo 9, da redigersi utilizzando l'apposito modulo "Allegato C.3.4". Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti nell'evento. La documentazione comprovante la spesa sostenuta ed il relativo pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata.
- 5.8.** Alla domanda di contributo devono essere allegati i moduli "Allegato C.3.5a" e/o "Allegato C.3.5b", se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori ovvero ripristinati o reintegrati i beni mobili e sia stata sostenuta la relativa spesa.
- 5.9.** La domanda, con i relativi allegati, può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
- 5.10.** Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

5.11. L'istanza deve contenere la seguente documentazione:

- a) Domanda di contributo (Allegato C.3.1);
- b) Delega dei comproprietari dell'immobile ad un comproprietario (Allegato C.3.2) *(se ricorre)*
- c) Dichiarazione condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva (Allegato C.3.3)
- d) Perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio (Allegato C.3.4)
- e) Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di contributo (Allegato C.3.5a) *(se ricorre)*
- f) Rendicontazione delle spese sostenute per i beni mobili alla data di presentazione della domanda di contributo (Allegato C.3.5b) *(se ricorre)*
- g) Rendicontazione delle spese sostenute per la delocalizzazione dell'immobile alla data di presentazione della domanda di contributo (Allegato C.3.5c) *(se ricorre)*
- h) Dichiarazione di rinuncia al contributo resa dal proprietario (Allegato C.3.6) *(nel caso di domanda presentata dal titolare del diritto reale o personale di godimento)*
- i) Dichiarazione di rinuncia al contributo resa dal titolare del diritto reale o personale di godimento (Allegato C.3.7) *(nel caso di modulo C1 presentato dal titolare di diritto reale o personale di godimento e domanda di contributo presentata dal proprietario)*
- j) Procura speciale (Allegato C.3.8) *(se ricorre)*
- k) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato C.3.9)
- l) Fatture debitamente quietanzate con pagamenti tracciabili per le spese sostenute.
- m) Durc della ditta che ha eseguito i lavori (in corso di validità al momento di esecuzione dei lavori e di presentazione dell'istanza) *(se ricorre)*

oppure

Durc della ditta che eseguirà i lavori (in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza) *(se ricorre)*

5.12. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dal presente documento, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile; di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

5.13. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria.

6. Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere in possesso di partita IVA attiva;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL, nonché in regola con i pagamenti di imposte e tasse;
- f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione sarà sottoposta obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa, qualora, con successivi stanziamenti, si dovesse pervenire all'erogazione di un contributo per un importo superiore ad € 150.000,00.

6.2. Le condizioni di cui al punto 6.1, lettere a), b) e c) devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, fino alla data di erogazione di quest'ultimo.

6.3. Le condizioni di cui al punto 6.1, lettere d), e) e f) devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

6.4. I comuni verificano la sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti.

7. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

7.1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo "Allegato C.3.2."

7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente

8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento. Il

contributo è inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali, versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. Sono esclusi i premi assicurativi versati per la polizza RC beni mobili registrati, essendo la stessa obbligatoria. La somma del contributo di cui al presente documento, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti al paragrafo 3.

Esempio:

<i>spesa max per ripristino/delocalizzazione stimata ammissibile</i>	€ 228.000,00
<i>indennizzo assicurativo e/o altro contributo</i>	€ 200.000,00
<i>contributo (art. 25 c. 2, lett. c)</i>	€ 25.000,00
<i>premi assicurativi € 1000,00 x 5 anni</i>	€5.000,00
	€ 230.000,00

Dal momento che l'importo totale (€ 230.000,00) supera il danno massimo stimato (€ 228.000,00), il rimborso dei premi assicurativi sarà pari a 3.000,00 €.

- 8.2.** Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
- 8.3.** La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
- 8.4.** In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
- 8.5.** In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui al presente documento sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.
- 8.6.** Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

8.7. La domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti o meno il percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi, come da modulo "Allegato C.3.1".

9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

9.1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui al modulo "Allegato C.3.4", redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui al presente documento;
- b) relativamente ai danni agli immobili distrutti o danneggiati di cui al punto 2.1 lettere A), **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, B), e, se trattasi di impianti immobili, lett. F):
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria e, inoltre, che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
 - b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, finalizzati alla ripresa dell'attività produttiva, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi vigente della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base di prezzi approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata;
 - b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa ed il pagamento deve essere allegate alla perizia asseverata;
 - b.5.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3) che in quello di cui alla precedente lettera b.4) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 2.1 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
 - b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e, quindi, a carico del titolare del contributo;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

- c) relativamente ai danni a beni mobili registrati e ai beni mobili di cui al punto 2.1, lettere D), E), F), G) e H), fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia, finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui al punto 3.7 risalente alla data dell'evento calamitoso, ed alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.
- d) indicare, nel caso di delocalizzazione dell'attività, le altre spese rearsi necessarie o che saranno necessarie alla ripresa della produzione, quali affitti (riconoscibile sino all'attuale scadenza dello stato di emergenza ovvero marzo 2024), spese di trasloco, per allacci ai servizi pubblici ecc.

9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva.

10. Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

10.1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

10.2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

10.3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:

- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
- si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

11 Successione nel contributo

11.1 In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo, lo stesso è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario, fermo restando che l'attività sia mantenuta attiva.

12 Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

12.1 Il Comune procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

12.2 A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 12.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il Comune può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

13 Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

- 13.1** Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, ove non già realizzati, a pena di decadenza dal contributo concesso.
- 13.2** Entro il termine perentorio di cui al precedente punto 13.1, i beneficiari dovranno presentare al Comune la documentazione valida ai fini fiscali debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica, qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia.
- 13.3** Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo, anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento come indicato nel precedente punto 13.2.
- 13.4** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
- 13.5** I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta del Comune, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo ed a consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

14 Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

- 14.1** Entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 13 ovvero, nel caso in cui gli interventi vengano ultimati prima del suddetto termine, entro 60 giorni successivi all'ultimazione degli stessi e alla presentazione della relativa documentazione prevista da parte dei soggetti interessati, il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi riportati nella domanda sulla base dei preventivi di spesa o stimati nella perizia ed ammessi a contributo.

15 Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni

- 15.1** Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi spettanti a tutti i beneficiari, i Comuni trasmettono alla Regione un elenco riepilogativo, secondo il modello che verrà loro fornito, a rendicontazione degli importi erogati, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.
- 15.2** In presenza di eventuali economie, i Comuni interessati provvederanno a restituirle secondo le istruzioni operative che verranno loro fornite dal Servizio Protezione Civile ed Emergenze regionale.

16 Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

- 16.1** I contributi previsti dal presente documento costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31.12.2023 dal reg. 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- 16.2** I contributi di cui al presente documento sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

17 Disposizioni per l'invio della documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi derivanti da Ordinanze Commissariali a seguito di eventi calamitosi e sottoposta al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato

- 17.1** I Comuni sono tenuti a trasmettere tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa da sottoporre al controllo delle Ragionerie Territoriali dello Stato esclusivamente in modalità informatica, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 13 novembre 2014.